

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

**N. 1561**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori BARBOLINI, GARRAFFA, MERCATALI,  
MONGIELLO, PECORARO SCANIO, PEGORER, PIGNEDOLI,  
ROSSA, ROSSI Paolo, RUBINATO e VILLECCO CALIPARI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MAGGIO 2007**

Misure in materia di sicurezza negli istituti di credito  
e negli uffici postali

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende affrontare il preoccupante fenomeno delle rapine presso gli istituti di credito e gli uffici postali, prevedendo misure per aumentare il livello di sicurezza delle sedi con sportelli aperti al pubblico e per inasprire le pene connesse alle rapine con presa in ostaggio di clienti e dipendenti e per le rapine cosiddette improprie.

Come è noto, al fine di prevenire il verificarsi di tali eventi criminosi e di garantire maggiormente la sicurezza dei dipendenti e degli utenti, l'Associazione bancaria italiana (ABI) ha avviato, dal 2003, una iniziativa con le prefetture-uffici territoriali del Governo, proponendo la sottoscrizione di appositi protocolli di intesa per l'introduzione di nuovi sistemi di sicurezza contro le rapine.

Analogamente, Poste italiane Spa hanno avviato un serio processo a livello territoriale per eliminare i punti di vulnerabilità delle proprie sedi, nonché una serie di tavoli tecnici territoriali con le forze dell'ordine finalizzati alla prevenzione di tali fenomeni criminosi.

Tuttavia, nonostante tali interventi, i più recenti dati statistici mettono in luce una crescita diffusa in molte aree del territorio nazionale delle rapine nelle banche e negli uffici postali ed evidenziano che le misure di prevenzione finora adottate non sono state comunque sufficienti a ridurre la portata del fenomeno nonostante l'impegno, pur lo-devole, profuso dalle Forze dell'ordine.

Il *trend* evidenziato è oltremodo preoccupante, non solo in termini numerici, ma anche sotto l'aspetto della pericolosità; dagli assalti di pochi minuti che caratterizzavano le azioni criminose del recente passato, si è passati a nuove tipologie di rapina, ovvero le rapine di lunga durata (più della metà

delle rapine ai danni di banche e poste registrate in Europa avvengono nel nostro Paese), caratterizzate dalla presa in ostaggio di dipendenti e clienti, e le rapine improprie effettuate con l'ausilio di armi come coltellini multiuso e taglierini.

I sistemi di sicurezza finora adottati dalle banche e nelle agenzie postali non risultano, dunque, più idonei a prevenire e ad ostacolare i tentativi di rapina, tanto che da più parti si pone il problema di un loro urgente ed accurato adeguamento per garantire una maggiore tutela della clientela e dei lavoratori. Una situazione, questa, più volte denunciata dai sindacati maggiormente rappresentativi dei lavoratori delle banche e delle poste e dalle associazioni dei consumatori, ai quali è ora necessario fornire adeguate risposte.

Le suddette organizzazioni sindacali sottolineano, in particolare, la necessità di implementare gli strumenti di sicurezza con l'utilizzo delle tecnologie più avanzate, che si possono adottare anche senza particolari costi e opere di adattamento delle sedi bancarie e postali, quali le cassette temporizzate per i cassieri, i sistemi biometrici per l'accesso, l'uso di impronte digitali, le videoregistrazioni digitali, nel rispetto delle normative sulla riservatezza dei dati personali, nonché la presenza di un numero maggiore di guardie armate, in genere valutate come un efficace deterrente nei confronti del rischio di rapine.

È evidente, quindi, che la necessità di tutelare l'integrità fisica dei dipendenti e degli utenti degli istituti di credito e delle poste richiede la predisposizione di nuove urgenti misure di sicurezza.

Nel merito, il presente disegno di legge stabilisce, all'articolo 1, che gli istituti di

credito e Poste italiane Spa, al fine di garantire la sicurezza, l'incolumità e l'integrità psicofisica della clientela e dei propri dipendenti e di prevenire gli eventi criminosi, sono tenute ad installare, in ciascuna sede dotata di sportelli aperti al pubblico, idonei dispositivi di sicurezza (in attuazione di quanto stabilito all'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 ed includendo le misure indicate all'articolo 2 del presente disegno di legge), nonché ad assicurare che, durante l'orario di lavoro, all'interno di ciascuna sede sia prevista la presenza di un numero di addetti alla sicurezza del personale e della clientela idoneo a prevenire eventuali eventi criminosi.

A tal fine, l'articolo 2 del presente disegno di legge attribuisce al Ministro dell'interno l'individuazione, sentite l'ABI, le Poste italiane Spa e le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale, dei nuovi sistemi di controllo, quali ad esempio le porte a consenso o a bussola, le guardie giurate, gli impianti di videoregistrazione, i *metal-detector*, i dispositivi di cassa particolari, la blindatura del bancone con vetri antiproiettile e antisfondamento, e dei nuovi sistemi di allarme con collegamento diretto con le Forze dell'ordine, tecnologicamente più moderni e adeguati a fronteggiare l'aumento della criminalità, nonché di misure volte a controllare che i singoli istituti di credito siano adempienti e, infine, delle modalità e dei requisiti tecnici per provvedere alla manutenzione degli impianti.

L'articolo 2 stabilisce inoltre l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, del Comitato per la sicurezza bancaria e postale, composto da rappresentanti datoriali, dei lavoratori, delle Forze dell'ordine e da esperti nel campo della sicurezza bancaria e postale. Si

cerca, in questo modo, di scoraggiare eventi criminosi nonché di evitare che, una volta ottemperato l'obbligo di installare le varie misure di sicurezza previste dal medesimo decreto del Ministro dell'interno, gli istituti di credito e postali si sottraggano successivamente all'obbligo, altrettanto importante, di mantenerle in uno stato di efficienza e di funzionamento.

Gli istituti di credito e Poste italiane Spa, entro diciotto mesi dalla data di emanazione del medesimo decreto del Ministro dell'interno, sono tenuti ad adeguare le misure di sicurezza esistenti alle disposizioni previste dallo stesso decreto, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa da 100.000 a 300.000 euro.

Altra norma di rilievo è prevista dall'articolo 3: gli istituti di credito e Poste italiane Spa sono tenuti a predisporre, per i propri dipendenti, appositi corsi di formazione sui temi della sicurezza e sulle modalità di comportamento da tenere in caso di eventi criminosi, nonché sul funzionamento delle misure di sicurezza adottate.

Con l'articolo 4 si inaspriscono le sanzioni per i reati di rapina commessi con sequestro di persone e con l'uso di armi cosiddette improprie.

Con l'articolo 5 si vuole incentivare gli istituti di credito e postali a investire nella sicurezza attraverso l'agevolazione fiscale delle spese sostenute per l'installazione dei sistemi di sicurezza e per la predisposizione di servizi permanenti di sorveglianza.

Infine con l'articolo 6, si provvede alla copertura degli oneri finanziari recati dal presente disegno di legge.

Per quanto sopra esposto, i promotori auspicano un esame ed un'approvazione in tempi rapidi del presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. Gli istituti di credito e Poste italiane Spa, ai sensi di quanto stabilito all'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonché al fine di garantire la sicurezza, l'incolumità e l'integrità psicofisica della clientela e dei propri dipendenti e di prevenire gli eventi criminosi, provvedono ad installare, in ciascuna sede dotata di sportelli aperti al pubblico, idonei dispositivi di sicurezza, in conformità a quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 2.

2. Gli istituti di credito e Poste italiane Spa nominano un responsabile della sicurezza e un suo sostituto scelti tra i dipendenti di ciascuna sede. Il predetto responsabile può coincidere con il responsabile della sicurezza sui luoghi di lavoro individuato ai sensi del citato decreto legislativo n. 626 del 1994. Il responsabile della sicurezza controlla che vengano effettuate, all'interno della sede, le necessarie operazioni di manutenzione delle apparecchiature di sicurezza, facendone annotazione in un apposito registro da conservare all'interno della sede bancaria o della sede postale; segnala alla direzione competente eventuali anomalie e disfunzioni, e propone le integrazioni e le modifiche degli impianti. Il responsabile della sicurezza è il referente delle Forze di polizia che intervengono in relazione ad un fatto criminoso. Nelle sedi con più di dieci dipendenti gli addetti interni alla sicurezza del personale e della clientela sono nominati nella misura di uno ogni dieci dipendenti. La presenza di almeno uno dei predetti addetti è garantita durante l'intero orario di lavoro.

## Art. 2.

*(Misure per la sicurezza degli sportelli)*

1. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto di validità almeno biennale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

*a)* individua, sentite le strutture nazionali di polizia scientifica della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, l'ABI, Poste italiane Spa e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei lavoratori del settore, i sistemi di controllo e di allarme tecnologicamente più avanzati e adeguati ai fini di cui all'articolo 1;

*b)* stabilisce i requisiti tecnici e le modalità di installazione e di manutenzione dei sistemi di controllo e di allarme di cui alla lettera *a)*;

*c)* disciplina i controlli eseguiti dalle Forze di polizia e dagli organi di polizia locale per verificare il rispetto delle disposizioni contenute nel medesimo decreto da parte degli istituti di credito e degli uffici postali;

*d)* istituisce presso il medesimo Ministero dell'interno il Comitato per la sicurezza bancaria e postale, composto da rappresentanti degli istituti di credito, delle Poste italiane Spa e delle Forze di polizia, nonché da esperti nel settore della sicurezza bancaria e postale, con il compito di esprimere periodicamente un parere tecnico in ordine alle tecnologie impiegate dagli istituti bancari e nelle agenzie postali e di proporre di nuove;

*e)* individua, sentiti i soggetti di cui alla lettera *a)*, i diversi livelli di rischio del verificarsi di eventi criminosi, i criteri di appartenenza delle singole sedi ai predetti livelli di rischio e gli adempimenti connessi a tale appartenenza, costituendo al riguardo un'apposita banca dati. Gli elementi desumibili dalle predette valutazioni e conoscenze possono essere utilizzati dalle istituzioni territo-

riali competenti ai fini della pianificazione e regolazione urbanistica, nonché dagli istituti di credito e da Poste italiane Spa, ai fini della programmazione ed ubicazione delle proprie sedi nei contesti urbani;

f) prevede l'articolazione dei corsi di formazione e le modalità di certificazione della qualifica di addetto e di responsabile della sicurezza di cui all'articolo 1.

2. Gli istituti di credito e Poste italiane Spa, entro diciotto mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, adeguano le misure di sicurezza esistenti in ciascuna sede dotata di sportello aperto al pubblico alle disposizioni previste dal predetto decreto.

3. I sistemi di controllo e di allarme installati, ai sensi del comma 1, nelle sedi degli istituti di credito e degli uffici postali aperte al pubblico, sono costantemente collegati con le stazioni dei carabinieri e degli altri organi di polizia più vicine alle sedi medesime.

4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 300.000 euro.

### Art. 3.

#### *(Formazione del personale)*

1. Gli istituti di credito e Poste italiane Spa, entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 2 e nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, lettera f) del medesimo articolo 2, predispongono per i propri dipendenti corsi di formazione e di aggiornamento relativi al funzionamento dei sistemi di controllo e di allarme ed al loro utilizzo in caso di eventi criminosi.

2. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro.

## Art. 4.

*(Sanzioni per reati di rapina negli istituti di credito e negli uffici postali)*

1. Ai reati di rapina commessi negli istituti di credito e negli uffici postali con presa in ostaggio di dipendenti e di clienti si applicano le sanzioni di cui all'articolo 628, comma terzo, del codice penale, aumentate di un terzo.

2. Ai reati di rapina commessi negli istituti di credito e negli uffici postali con l'uso di armi improprie, come definite ai sensi del comma 3, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 628, comma terzo, del codice penale.

3. Ai fini della presente legge, per «armi improprie» si intendono le armi elencate all'articolo 4, secondo comma, della legge 18 ottobre 1975, n. 110, e successive modificazioni, e, comunque, tutti gli oggetti che, pur avendo una diversa e specifica destinazione, possono eventualmente servire, per le loro caratteristiche strutturali o per determinate circostanze di tempo e di luogo, ad arrecare offesa alla persona.

## Art. 5.

*(Agevolazioni fiscali per l'installazione dei sistemi di sicurezza e prevenzione)*

1. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«127-undevicies) le spese sostenute dagli istituti di credito e da Poste italiane Spa per l'installazione dei sistemi di controllo e di allarme e per i servizi di vigilanza nelle sedi dotate di sportelli aperti al pubblico».

## Art. 6.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in cinque milioni di euro per l'anno 2007, e in venticinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2007, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e per gli anni 2008 e 2009 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.